



HOME PRIMO PIANO GIUDIZIARIA INCHIESTE SICILIA ▾ POLITICA SPETTACOLI SPORT AGRIGENTO



FAVARA CANICATTI LICATA PALMA DI MONTECHIARO SCIACCA PORTO EMPEDOCLE CAMMARATA NARO

AGRIGENTO PALERMO CATANIA



APERTURA

## Musumeci firma l'ordinanza, al via la Fase Due: tutto quello che c'è da sapere



di Redazione

Pubblicato il Mag 17, 2020



Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che da domani definisce le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica a seguito del decreto legge del 16 maggio. E' in vigore dal 18 maggio al 7 giugno. Disposto l'obbligo dell'uso delle mascherine. I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal

25 maggio. Dall'8 giugno e' autorizzata l'apertura delle discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attivita' dovranno essere emanate apposite linee guida regionali. I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio. Le attivita' di catering sono autorizzate a partire dall'8 giugno. Restano le chiusure domenicali, ma si puo' restare aperti fino alle 23.30.

**ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE** Sono consentite tutte le attivita' economiche e produttive contemplate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le "linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche, Produttive e Ricreative" approvate in data 16 maggio dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le misure si riferiscono ai settori ristorazione; attivita' turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, ere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Il mancato rispetto delle Linee guida, determina la sospensione dell'attivita'. Sono autorizzate le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari).

**DALL'8 GIUGNO LE ATTIVITA' DI CATERING** Le attivita' di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate a partire dall'8 giugno, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attivita' propedeutiche all'apertura, compreso l'incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

**STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE** Sono autorizzate tutte le attivita' propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l'attivita' di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attivita' propedeutiche richiamate nonche', per le attivita' sportive esterne da svolgere nell'ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attivita' motoria di spiaggia). E' consentita, inoltre, la possibilita' di locare per periodi stagionali le cabine a piu' persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l'ingresso di non piu' di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti.

**STRUTTURE RICETTIVE** Sono consentite le attivita' turistiche, le attivita' alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida. Sono autorizzate, altresì, le attivita' di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonche' i servizi di cura alla

persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza. **SERVIZI ALLA PERSONA** Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere – compreso l'uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico – e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

**ATTIVITA' COMMERCIALE E ARTIGIANALI** Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate 5 nei centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni pratiche dove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei mercati rionali.

**DAL 25/5 MUSEI, ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE** I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all'aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza. Dalla data di entrata in vigore e', inoltre, consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.

**8 GIUGNO, DISCOTECHE, TEATRI E CINEMA ALL'APERTO** Sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell'Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e "in forma statica". In ogni caso, l'autorità di Pubblica sicurezza, dove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nella stessa data dell'8 giugno e' autorizzata l'apertura delle discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni del decreto del presidente del Consiglio. Dalla data di entrata in vigore della presente

ordinanza e' consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attivita' di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanicazione, nonche' agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attivita', da svolgersi in conformita' ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.

**CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVI** E' disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i orari. E' autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessita' sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonche' dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e gli outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attivita' commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.

**PROLUNGAMENTO APERTURE E RINUNCIA AL GIORNO DI CHIUSURA** Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al fine di avviare le proprie attivita' e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attivita' (comunque non oltre le ore 23.30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all'articolo che precede). Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e ristoranti).

**STAGE PROFESSIONALI E TIROCINI FORMATIVI** Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attivita' produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.

**MOBILITA' INFRAREGIONALE LIBERI** Gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilita' extraregionale.

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E MARITTIMO** Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente no al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti puo' rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilita'. Fermo

restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, e' consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

**ATTIVITA' SPORTIVE. PISCINE DAL 25 MAGGIO** Sono consentite tutte le attivita' sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le societa', le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all'espletamento delle proprie attivita', anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture e' autorizzata l'apertura di bar e ristoranti.

**CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO** I sindaci hanno la facolta' di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.

**POSITIVI IN STATO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE** I soggetti dei quali sia stata accertata la positivita' al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le scadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e coabitanti, curando di aerare piu' volte al giorno i locali dell'abitazione; comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Asp provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle prefetture.

Alle disposizioni sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positivita' del contagio. Sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo. Sono esclusi dagli obblighi i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (smart working).

**CHI RIENTRA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE** Chiunque faccia ingresso in **Sicilia**, alla luce dei dati sul monitoraggio epidemiologico di talune Regioni, ha l'obbligo di: registrarsi sul sito internet [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it), compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonche' al proprio Comune di residenza o domicilio; permanere in isolamento

obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti E coabitanti, curando di aerare piu' volte al giorno i locali dell'abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

**COLLEGAMENTI** Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Mit di concerto con il Ministro della Salute. In vista dell'avvio della stagione turistica, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza

**USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA** E' obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Niente obbligo per i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita' che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attivita' motoria non e' obbligatorio l'uso di mascherina, mantenendo il distanziamento di 2 metri due.

## Dal Web

Commenta

VIDEO



**GRANDANGOLO**  
IL GIORNALE DI AGRIGENTO